



COMUNE DI  
**BEINASCO**

# **REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PER LA PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 23 febbraio 2026

COMUNE DI BEINASCO

**REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA  
PER LA PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ**

INDICE

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Ambiti di intervento

**CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Articolo 7 - Modalità di attivazione e gestione dei patti di collaborazione

**CAPO III - FORME DI SOSTEGNO**

Articolo 8 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 9 - Attrezzature e materiali di consumo

Articolo 10 - Autofinanziamento - Reperimento fondi

Articolo 11 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

**CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Articolo 12 - Comunicazione collaborativa

Articolo 13 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

Articolo 14 - Revoca del patto di collaborazione

**CAPO V – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ**

Articolo 15 – Prevenzione dei rischi

Articolo 16 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

**CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 17 – Entrata in vigore

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, alla Legge Regionale 14 marzo 2024, n. 5 “Norme sull’amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà” e agli artt. 1 e 58 dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione, sia per iniziativa propria dei cittadini sia su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale stessa. I cittadini attivi e responsabili non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica dei beni.
3. L’Amministrazione Comunale riconosce che l’apporto dei cittadini attivi e responsabili contribuisce a stimolare in modo originale l’intervento dell’Amministrazione stessa e a qualificare la qualità della vita nella comunità locale. La collaborazione tra i Cittadini e l’Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, perché frutto di procedure partecipate.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici”.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future e all'interesse culturale diffuso, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
  - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Beinasco nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
  - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano, in forma volontaria e gratuita, per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti;
  - d) **Proposta di collaborazione:** manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di attività nelle quali l’Amministrazione

Comunale interviene per norma di legge, Statuto o regolamento. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. La proposta va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali o da ditte fornitrici;

- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- f) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani; può essere occasionale o continuativa;
- g) **Gestione condivisa:** programma di gestione responsabile e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, temporaneo o continuativo nel tempo, ed inclusivo;
- h) **Rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione, applicati a beni comuni urbani, tramite processi di co-progettazione con l'Amministrazione Comunale;
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- j) **Gruppo di lavoro** costituito da un rappresentante per ogni Settore del Comune, individuato sotto il profilo della competenza e della funzionalità dei processi, ai fini del presente Regolamento;
- k) **Rete pubblica:** spazio di cittadinanza su Internet messo a disposizione dal Comune sulle proprie pagine istituzionali per la pubblicazione e condivisione di informazioni relative ai beni comuni.

### Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  - b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  - c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
  - d) **Inclusività, equità e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività assicurando pari opportunità di accesso;
  - e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  - f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici

e non determini impatti negativi sugli equilibri ambientali del territorio e sulla coesione sociale;

- g) **Proporzionalità e Precauzione:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti la portata degli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità, l'istruttoria e la consistenza degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi. Allo stesso modo le scelte sono guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini;
- h) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.
- i) **Semplificazione amministrativa:** l'Amministrazione organizza le procedure in modo proporzionato alla complessità degli interventi, evitando oneri amministrativi non necessari e favorendo la massima semplificazione dei procedimenti.

#### **Articolo 4 - I cittadini attivi**

1. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, fatta salva la competenza, la disponibilità e la sicurezza dell'esecuzione, così come attestati nella proposta di collaborazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi come singoli o attraverso le formazioni sociali stabilmente organizzate o meno.
3. I cittadini attivi svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, in primis il Rappresentante Legale, rappresentano nei rapporti con il Comune la formazione sociale stessa, che assume l'impegno di svolgere gli interventi proposti.
5. Il Comune ammette, altresì, la partecipazione di singoli cittadini impegnati in qualche percorso di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono, altresì, costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi, nonché possono essere ambiti di valorizzazione di cittadini impegnati in percorsi di inclusione attiva progettati di concerto con i Servizi Socio-Sanitari.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
  - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza;
  - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
  - k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
  - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
  - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
  - n) il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad eventuali atti di mecenatismo, intesi come contributi liberali privi di controprestazioni a carattere promozionale o commerciale.

## **Articolo 6 – Ambiti di intervento**

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare attraverso le seguenti modalità:

- a) **la cura ordinaria**, intesa come azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, valorizzazione e manutenzione dei beni comuni urbani; può essere occasionale o continuativa.
  - b) **la gestione condivisa** intesa come un programma di gestione responsabile e fruizione condivisa dei beni comuni urbani, temporaneo o continuativo nel tempo;
  - c) **la rigenerazione** intesa come recupero, trasformazione ed innovazione applicati a beni comuni urbani tramite processi di co-progettazione con l'Amministrazione Comunale.
2. Gli interventi sono finalizzati ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la fruibilità e qualità degli spazi pubblici. Gli interventi, inoltre, possono riguardare percorsi immateriali di valorizzazione culturale e sociale.
  3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
    - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
    - b) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.
    - c) realizzazione di iniziative culturali, ricreative e di animazione sociale, assistenza, formazione, accompagnamento finalizzate alla cura e sviluppo della comunità.
  4. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione, con lo scopo di valorizzare l'alleanza educativa tra genitori ed educatori radicata su valori e progetti condivisi.
  5. I patti di collaborazione con Scuole e Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 7 – Modalità di attivazione e gestione dei patti di collaborazione**

1. Al fine di semplificare la relazione con le comunità di riferimento, la Giunta Comunale individua la struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni, che fornisce il supporto informativo per orientare i cittadini e assicura il monitoraggio ed il coordinamento qualora i settori comunali coinvolti siano più di uno.
2. L'Amministrazione favorisce forme di accompagnamento e supporto ai cittadini e alle formazioni sociali nella predisposizione delle proposte di collaborazione, al fine di garantire un accesso effettivo e non discriminatorio agli strumenti di amministrazione condivisa.
3. Al fine di garantire che gli interventi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune attraverso l'approvazione della Giunta Comunale previa istruttoria condotta dai settori di competenza coinvolti.
4. La sottoscrizione dei patti di collaborazione è di competenza dei Dirigenti dei settori comunali coinvolti.
5. Il Comune deve esprimersi su una proposta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua formulazione. Nel caso di silenzio del Comune, trova applicazione l'istituto del silenzio rifiuto.

6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo oggetto, il Comune avvierà un confronto tra i proponenti, al fine di integrare i diversi progetti. Qualora essi non siano integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dalla Giunta Comunale.
7. Dopo l'approvazione della proposta, i rapporti con i soggetti attuatori saranno disciplinati attraverso il patto di condivisione.
8. Ad integrazione delle proposte di collaborazione presentate spontaneamente dai cittadini attivi, il Comune pubblica ed aggiorna periodicamente l'elenco degli spazi, degli immobili, delle infrastrutture digitali e degli interventi immateriali di valorizzazione culturale e sociale che potranno formare oggetto di interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la condivisione con i cittadini, presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione individuano le forme di sostegno a favore dei cittadini attivi.
9. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
10. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano direttamente, se competenti, la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione di beni mobili e immobili; in tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere ed acquisire la documentazione prevista.
11. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle già menzionate autorizzazioni sono a carico del Comune.

### **CAPO III - FORME DI SOSTEGNO E RICONOSCIMENTO**

#### **Articolo 8 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei Patti di Collaborazione è escluso che l'Amministrazione possa erogare compensi per prestazioni e/o risorse finanziarie a titolo di rimborso spese a singoli cittadini attivi a fronte delle attività da loro svolte gratuitamente ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di forme di sostegno

funzionali alla realizzazione dei Patti, a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili di proprietà comunale;
  - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
  - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
  - d) l'attivazione diretta o attraverso il ristoro dei costi sostenuti di specifiche polizze assicurative a vantaggio dei cittadini attivi, qualora non ne fossero provvisti, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, atte ad attivare tutele assicurative nei rami malattia, infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione;
  - e) eventuali costi correlati alla formazione dei cittadini attivi e della comunità di riferimento negli ambiti in cui si sviluppano le attività dei proponenti e nelle responsabilità connesse;
  - f) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione delle attività previste.
4. Il Comune, a fronte di specifici avvisi e nel rispetto della vigente normativa, può riconoscere contributi di carattere finanziario a favore dei cittadini attivi riuniti in formazioni sociali formali.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti ad esclusione delle previsioni indicate dal precedente comma 2.

#### **Articolo 9 – Attrezzature e materiali di consumo**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il Cittadino risponderà del materiale fornito e ne dovrà avere cura.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2, fatte salve le garanzie di sicurezza.
4. Nel caso specifico della concessione in uso di attrezzature di lavoro al momento della cessione, si attesterà il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza e il cittadino dovrà dichiarare di essere adeguatamente formato in merito al loro utilizzo.

#### **Articolo 10 - Forme di riconoscimento**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di

cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione che sono gestite dall'Ente attraverso appositi avvisi pubblici.

### **Articolo 11 – Autofinanziamento – Reperimento fondi**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate a garantire la sostenibilità economica del progetto.

## **CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 12 - Comunicazione collaborativa**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
3. Ogni patto di collaborazione dovrà contenere una sezione dedicata alla gestione della comunicazione delle attività di cura oggetto di condivisione definita in coerenza con le progettualità presentate.

### **Articolo 13 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

- b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

#### **Articolo 14 – Revoca del patto di collaborazione**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie che possono dar adito al provvedimento di revoca:
- a) inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione;
  - b) sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
  - c) danni patrimoniali ai beni immobili;
  - d) esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
  - e) gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione, della gestione o delle opere.

### **CAPO V – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ**

#### **Articolo 15 – Prevenzione di rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dagli Uffici competenti, informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui essi esplicano le attività di cura, rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I soggetti impiegati nelle attività di cui al comma precedente, sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che il Comune ritenga adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, gli stessi devono individuare, tra loro, un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

#### **Articolo 16 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

4. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
5. I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l'attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):
  - a) custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
  - b) regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell'arte;
  - c) conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;
  - d) sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, degli eventuali rischi e delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
  - e) sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ad esempio negli interventi riguardanti edifici scolastici;
  - f) sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
  - g) protezione dei dati e della privacy;
  - h) smaltimento dei rifiuti.
6. Il Cittadino dovrà preliminarmente accertarsi di avere le concrete competenze e capacità per effettuare i servizi contenuti nel progetto, nel rispetto delle proprie ed altrui condizioni di sicurezza.
7. Qualora fossero coinvolti cittadini di età minore, la responsabilità degli stessi ricade sugli adulti che, esercitando la potestà genitoriale, autorizzano la loro partecipazione all'iniziativa.
8. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:
  - a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
  - b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.
  - c) sulle responsabilità derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 17 – Entrata in vigore**

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizione vigenti richiamate nel testo o comunque l’emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione con adeguamento automatico del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dall’esecutiva della deliberazione di approvazione.